

Unione dei Comuni Montani “Alta Val d’Arda”

Provincia di Piacenza

P.zza Municipio 3 – 29014 - Castell’Arquato – Pc -



Comune
Castell’Arquato



Comune
Lugagnano Val d’Arda



Comune
Morfasso



Comune
Vernasca

Sportello Unico Attività produttive

Pec: suap.altavaldarda@legalmail.it

Prot. 2347

Castell’Arquato, li 21/04/2026

DETERMINAZIONE N. 49 DEL 21/04/2026

OGGETTO: Determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria ex art. 14, comma 2, della Legge n. 241/1990 - Forma semplificata e modalità asincrona. Provvedimento conclusivo n. 108/2026 – Domanda di autorizzazione per realizzazione di nuovo ampliamento dello stabilimento, modifica di AUA da realizzarsi in Lugagnano Val D’Arda (PC), Via Piacenza SNC, presentata da “EMERSON AUTOMATION SOLUTIONS FINAL CONTROL ITALIA S.R.L” C.F./P.IVA 01018590339.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la nota acquisita al protocollo Arpae n. 7141 del 15/01/2026 pervenuta tramite Suap Regione Emilia Romagna ad Arpae stessa da parte della ditta “EMERSON AUTOMATION SOLUTIONS FINAL CONTROL ITALIA S.R.L”, con sede in Lugagnano Val D’arda (PC), Via Piacenza SNC, C.F./P.IVA 01018590339, ad oggetto “Modifica AUA per realizzazione ampliamento dello stabilimento”;

Preso atto che:

- in data 24/01/2026, il SUAP dell’Unione dei Comuni Montani Alta Val d’Arda ha acquisito al prot. n. 427, la richiesta di documentazione a completamento da parte di Arpae alla ditta “EMERSON AUTOMATION SOLUTIONS FINAL CONTROL ITALIA S.R.L” e che con protocollo n. 911 del 16/02/2026 la ditta ha prodotto la documentazione richiesta;
- in data 06/02/2026, il SUAP dell’Unione ha acquisito al prot. n. 726, la pratica inviata dalla ditta “EMERSON AUTOMATION SOLUTIONS FINAL CONTROL ITALIA S.R.L” corredata da

adeguata documentazione e ad oggetto “Realizzazione di nuovo ampliamento dello stabilimento EMERSON VANESSA di Lugagnano Val D’Arda (PC)”;

Considerato che in data 16/02/2026 con nota acquisita al protocollo dell’Unione n. 911 Arpae comunica l’avvio del procedimento, a seguito della produzione di documentazione richiesta ad integrazione della pratica acquisita al protocollo Arpae n. 7141 del 15/01/2026,

Dato atto che in data 23/02/2026 con nota prot. 1053 del SUAP dell’Unione dei Comuni Montani Alta Val d’Arda, è stata indetta la conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell’art 14-bis della L. 241/90, per l’esame della suddetta Domanda di autorizzazione alla quale sono stati invitati i seguenti Enti: il servizio Urbanistica e lavori pubblici del Comune di Lugagnano Val D’Arda, ARPAE di Piacenza, AUSL di Piacenza

Dato atto che con nota ricevuta al protocollo n. 1221 dell’Unione in data 04/03/2026, Arpae comunicava a codesto SUAP “che il procedimento di modifica non sostanziale AUA fosse già in corso e che si trovava in fase di acquisizione dei pareri da parte degli enti coinvolti” aggiungendo a quest’ultimi Iren Acqua Piacenza;

Vista la comunicazione di presa d’atto della modifica da parte di Arpae acquisita al protocollo dell’Unione n. 1419 del 12/03/2026;

Visto il parere favorevole espresso da Iren Acqua Piacenza, acquisito al protocollo dell’Unione al n. 1508 in data 14/03/2026;

Visto il parere favorevole espresso dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda Sanitaria Locale di Piacenza, acquisito al protocollo dell’Unione al n. 1657 in data 21/03/2026;

Visto il permesso di costruire rilasciato dal Comune di Lugagnano, acquisito al protocollo dell’Unione al n. 2209 in data 14/04/2026;

Atteso che, ai sensi dell’art. 14-bis, comma 4, della L.241/1990, “la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell’amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell’amministrazione, per l’assenso reso, ancorché implicito”;

Valutato che sono pervenuti pareri favorevoli contenenti condizioni e prescrizioni che comunque non comportano la necessità di modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza;

Visti:

- la Legge 7 agosto 1990, n.241
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- il D.P.R. 7 settembre 2010 n.160;
- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;
- il D.P.R. 380/2001;

Ritenuto, pertanto, in relazione alle risultanze dell’istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per l’adozione della determinazione di conclusione della conferenza di servizi ai sensi dell’art. 7, comma 6, del DPR 160/2010 e ss.mm. ii., nei termini di cui all’art. 14-bis, comma 5, della Legge n. 241/1990, relativa alla realizzazione di nuovo ampliamento dello stabilimento, modifica di

AUA da realizzarsi in Lugagnano Val D'Arda (PC), Via Piacenza SNC, presentata da "EMERSON AUTOMATION SOLUTIONS FINAL CONTROL ITALIA S.R.L" C.F./P.IVA 01018590339;

Attesa la propria competenza all'adozione del presente provvedimento in qualità di Responsabile del servizio SUAP, giusto decreto n. 4 del 05.01.2026 a firma del Presidente dell'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda;

DETERMINA

Di dichiarare conclusi i lavori della conferenza di servizi decisoria ex art. 14, comma 2, della Legge n. 241/1990, come sopra indetta e svolta, in forma semplificata e modalità asincrona nell'ambito del procedimento unico attivato per l'istanza presentata dalla ditta "EMERSON AUTOMATION SOLUTIONS FINAL CONTROL ITALIA S.R.L" C.F./P.IVA 01018590339, riguardante la "Realizzazione di nuovo ampliamento dello stabilimento, modifica di AUA";

Di adottare, per le motivazioni citate in premessa, la presente determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria per l'istanza in oggetto, alle condizioni e prescrizioni contenute nei pareri resi dagli enti coinvolti nel procedimento amministrativo a cui si rimanda integralmente, con gli effetti di cui all'art. 14-quater della legge n. 241/90 e che, pertanto, sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati;

Di autorizzare il progetto per la realizzazione di nuovo ampliamento dello stabilimento della ditta "EMERSON AUTOMATION SOLUTIONS FINAL CONTROL ITALIA S.R.L", modifica di AUA ubicati in Lugagnano Val D'Arda (PC), Via Piacenza SNC, presentato dalla ditta stessa nel rispetto di tutte le condizioni e prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti nel procedimento e contenute nei documenti allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di stabilire:

- che i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi o titoli abilitativi connessi al presente procedimento unico decorrono dalla data di comunicazione della presente determinazione;
- che ciascun parere, autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato acquisito nell'ambito della Conferenza di servizi mantiene i termini di validità previsti dalla normativa di settore, decorrenti a far data dalla comunicazione del presente atto;

Di dare atto che il presente provvedimento è stato adottato anche sulla base delle dichiarazioni, autocertificazioni ed attestazioni prodotte dall'interessato. Tali autocertificazioni saranno oggetto di verifica e controllo da parte delle competenti Amministrazioni e in caso di false dichiarazioni potranno portare all'applicazione dei provvedimenti di decadenza dai benefici conseguiti;

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.P.R. 160/2010, il presente provvedimento, unitamente agli atti richiamati ed allegati, è, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento;

Di dichiarare salvi e impregiudicati sempre gli eventuali diritti di terzi;

Di provvedere alla trasmissione di copia della presente determinazione in forma telematica alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge sono intervenuti nel procedimento ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti;

Di disporre il deposito degli atti inerenti al procedimento presso il Servizio SUAP dell'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi;

Di attestare con la sottoscrizione del presente provvedimento:

- la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147-bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;
- l'assenza di qualsivoglia situazione di incompatibilità o di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge n. 241 del 7/8/1990;

Rende noto:

- che il Responsabile del procedimento è l'Istruttore Direttivo Dr.ssa Lisa Massari;
- che avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- che il presente provvedimento sarà pubblicato secondo le previsioni del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i..

Il presente provvedimento è trasmesso, con i relativi allegati, alla Ditta "EMERSON AUTOMATION SOLUTIONS FINAL CONTROL ITALIA S.R.L" e, per gli adempimenti di competenza, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;

Allegati quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Comunicazione di presa d'atto di Arpae acquisita al protocollo dell'Unione n. 1419 del 12/03/2026;
- Parere favorevole espresso da Iren Acqua Piacenza, acquisito al protocollo dell'Unione al n. 1508 in data 14/03/2026;
- Parere favorevole espresso dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale di Piacenza, acquisito al protocollo dell'Unione al n. 1657 in data 21/03/2026;
- Permesso di costruire rilasciato dal Comune di Lugagnano, acquisito al protocollo dell'Unione al n. 2209 in data 14/04/2026

Il Responsabile del Servizio
Dr.ssa Lisa Massari

firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Imposta di bollo assolta mediante la marca da bollo sotto indicata di € 16,00 identificativo n. 01240482184869 del 06/03/2026 prot. SUAP n. 2293 del 17/04/2026
--



Sinadoc 3090/2026

Allegati: Comunicazione di modifica non sostanziale

Spett.li

SUAP dell'UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D'ARDA

suap.altavaldarda@legalmail.it

COMUNE DI LUGAGNANO VAL D'ARDA

comune.lugagnano@sintranet.legalmail.it

IREN ACQUA PIACENZA SRL

Strada Borgoforte, 22

29122 Piacenza (PC)

irenacquapiacenza@pec.gruppouren.it

ARPAE - PIACENZA

Servizio Territoriale – Distretto di Fiorenzuola d'Arda

e, p.c. EMERSON AUTOMATION SOLUTIONS FINAL CONTROL ITALIA SRL

Via Piacenza snc

Lugagnano Val d'Arda

vanessa@legalmail.it

c.a.Referente AUA -Emonet Didier Victor Gerard

didier.emonet@pec.eppi.it

OGGETTO: Comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla D.D. n. det-amb 1974 del 04/04/2024. Ditta EMERSON AUTOMATION SOLUTIONS FINAL CONTROL ITALIA SRL. Comunicazione presa d'atto della modifica.

Richiamata la determinazione dirigenziale n. det-amb 1974 del 04/04/2024, con la quale questa Agenzia ha adottato, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale in capo alla ditta EMERSON AUTOMATION SOLUTIONS FINAL CONTROL ITALIA SRL per l'attività di "progettazione e costruzione di valvole tripli eccentriche" svolta nello stabilimento sito in Via Piacenza snc, Comune di Lugagnano Val d'Arda, rilasciata dal Suap dell'Unione dei Comuni Montani "Alta Val d'Arda" con provvedimento conclusivo prot. n. 2318 del 29/04/2024 (assunto al prot. ARPAE n. 77874 del 29/04/2024), comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- art. 3, comma 1 lett. c), DPR 59/2013 - *autorizzazione* alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- art. 3, comma 1 lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione* agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per gli scarichi S2 (acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose), S6 ed S7 (acque di prima pioggia), aventi recapito in pubblica fognatura;
- art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 – *comunicazione* di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, per quanto attiene all'impatto acustico;

Considerato che:

- con nota acquisita al prot. n. 7141 del 15/01/2026 è pervenuta a questa Agenzia, tramite Suap Regione Emilia Romagna, la comunicazione di modifica non sostanziale della suddetta Autorizzazione Unica Ambientale per quanto concerne la matrice "scarichi" e "impatto acustico";

- con nota prot. n. 13659 del 23/01/2025 è stata richiesta la documentazione amministrativa a completamento dell'istanza;

- con nota assunta al prot. ARPAE n. 26518 dell'11/02/2026 è stata acquisita la documentazione amministrativa richiesta;
- con nota prot. n. 29242 del 16/02/2026 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento, ex art. 7 della L. 241/90;
- con la suddetta nota prot. n. 29242/2026 è stato, altresì, richiesto al Comune di Lugagnano Val d'Arda il parere/atto di assenso in merito alla modifica di cui trattasi;
- con nota prot. n. 1730 del 03/03/2026, assunta al prot. Arpaee n. 38984 in pari data, il Comune di Sarmato ha espresso parere favorevole per la modifica non sostanziale di cui trattasi;

Rilevato che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice "scarichi" (rif. attività n. 5 del 13/02/2026 sinadoc 3090/2026) risulta che:

- è previsto l'ampliamento dello stabilimento con la realizzazione di un nuovo edificio adibito alle attività di montaggio e collaudo di circa 1.500 mq. Il nuovo edificio sarà dotato di nuovi servizi igienici e spogliatoi ad uso del personale. Tale ampliamento comporterà le seguenti modifiche per la matrice scarichi:
 - modifica della rete fognaria afferente al punto scarico di acque di prima pioggia S7, in quanto parte del piazzale esistente sarà occupata dal nuovo edificio, di conseguenza verrà ridotta la superficie soggetta a dilavamento delle acque meteoriche recapitante nel punto di scarico S7; l'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia esistente non subirà variazioni;
 - sarà presente nuovo punto di scarico (S8) di acque reflue domestiche in pubblica fognatura, non soggetto ad autorizzazione in quanto sempre ammesso, derivante dai nuovi servizi igienici;
- punti di scarico S2 (acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose) e S6 (acque di prima pioggia) con i loro rispettivi trattamenti, non subiranno variazioni rispetto a quanto autorizzato con l'AUA vigente;
- tutti i riferimenti sono contenuti nella Planimetria "Tav. n. f1 – Stato Finale Schema fognatura – 09/12/2025" allegata all'istanza;

Rilevato che, per quanto concerne la matrice "impatto acustico", la ditta ha trasmesso la "Valutazione di impatto acustico", redatta ai sensi della L. 447/1995 e s.m.i., a firma del tecnico competente in acustica ambientale;

Verificato che, in relazione alle risultanze dell'istruttoria sulla base della documentazione prodotta, la modifica è da considerarsi, in base a quanto previsto dall'art. 6 del DPR n. 59/2013, come "non sostanziale";

Considerato, inoltre, che la modifica comunicata non incide sul contenuto dell'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) di cui alla Determinazione dirigenziale n. det-amb 1974 del 04/04/2024, in quanto il nuovo punto di scarico (S8) di acque reflue domestiche in pubblica fognatura non è soggetto ad autorizzazione (sempre ammesso) e che, pertanto, non è necessario provvedere all'aggiornamento dell'AUA;

Dato atto che la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'I.F. "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di ARPAE sede di Piacenza;

Richiamato il DPR n. 59/2013;

SI PRENDE ATTO
per quanto di competenza

della suddetta comunicazione di modifica non sostanziale, acquisita al prot. Arpaee n. 7141 del 15/01/2026 è con cui la ditta EMERSON AUTOMATION SOLUTIONS FINAL CONTROL ITALIA SRL ha comunicato la modifica della rete fognaria afferente al punto scarico di acque di prima pioggia S7, nonché la presenza di

nuovo punto di scarico (S8) di acque reflue domestiche in pubblica fognatura, non soggetto ad autorizzazione in quanto sempre ammesso, (giusta Planimetria "Tav. n. f1 – Stato Finale Schema fognatura – 09/12/2025" allegata all'istanza);

Resta comunque invariato tutto quanto prescritto nell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con determinazione dirigenziale n. det-amb 1 1974 del 04/04/2024. Restano conseguentemente confermate tutte le condizioni e prescrizioni impartite con la suddetta Autorizzazione.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia
dott.a Anna Callegari

Documento firmato digitalmente

ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

Prot. AP000218-2026-P del 13/03/2026



Iren Acqua Piacenza S.r.l.
Strada Borgoforte, 22 - 29122 Piacenza
Tel +39 0523 5491 - Fax +39 0523 615297
Capitale Sociale 3.000.000,00 i.v.
Registro Imprese dell'Emilia
C.F. 01891040337 REA PC-357741

irenacquapiacenza@pec.gruppoiren.it
Società partecipante al Gruppo IVA Iren S.p.A.
Partita IVA del Gruppo 02863660359
Società con unico socio Ireti S.p.A.
Società sottoposta a direzione e coordinamento
di Iren S.p.A. C.F. 07129470014

Piacenza 13/03/2026

Spett.le SUAP
Unione Alta Val d'Arda
suap.altavaldarda@legalmail.it

Spett.le Comune di
LUGAGNANO VAL D'ARDA
comune.lugagnano@sintranet.legalmail.it

PC

Spett.le
ARPAE SAE Piacenza
aoppc@cert.arpa.emr.it

Scarichi Industriali
Ns. rif.: AP000598-2026 del 16/02/2026
Vs. rif.: 3090/2026

Oggetto: Parere ditta Emerson Automation Solutions Final Control Italia Srl – Via Piacenza snc - Lugagnano Val d'Arda.

In riferimento alla richiesta di parere per l'istanza di modifica non sostanziale di AUA presentata dalla ditta in oggetto per ampliamento dello stabilimento, siamo con la presente a specificare quanto segue.

Il progetto non prevede modifiche quali-quantitative significative allo scarico S2 classificato industriale e agli scarichi S6 ed S7 classificati di prima pioggia ed attualmente autorizzati. Pertanto, siamo a confermare la validità delle prescrizioni contenute nel parere di conformità prot. RT003091-2024-P del 29/02/2024 rilasciato dalla scrivente azienda e recepito nella vigente AUA prot. 2317 del 29/04/2024 determina dirigenziale n. 2024-1974.

In riferimento alla realizzazione di un nuovo scarico **S8** sulla pubblica fognatura, costituito esclusivamente da acque dei servizi igienici e pertanto sempre ammesso senza obbligo di autorizzazione, siamo a precisare che sarebbe opportuno, se fattibile, che tali acque fossero convogliate nell'esistente e adiacente scarico S7, a valle del pretrattamento di prima pioggia, in modo da evitare un nuovo allacciamento sulla fognatura pubblica.


Qualora si rendesse necessaria invece la realizzazione di un nuovo allaccio la ditta dovrà prendere contatti con il reparto competente di **Iren Acqua Piacenza Srl** per procedere con specifica pratica.

A conclusione del procedimento di emissione dell'Autorizzazione Ambientale Unica copia della stessa dovrà essere trasmessa alla scrivente Azienda, quale Gestore del Servizio Idrico Integrato, tramite PEC all'indirizzo: irenacquapiacenza@pec.gruppoiren.it per l'effettuazione dell'attività di competenza, di controllo e gestione degli scarichi industriali in pubblica fognatura.

Per ulteriori chiarimenti la scrivente può essere contattata all'indirizzo e-mail: csi.parma@gruppoiren.it.

AMMINISTRATORE UNICO
Ing. Federico Ferretti

Scarichi Industriali



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza
Dipartimento di Sanità Pubblica
Il dirigente responsabile del procedimento

Rif. Ns. prot. n. 18522 del 24/02/2026

SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D'ARDA
suap.altavaldarda@legalmail.it

OGGETTO: Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/1990 e s.m.i. e indizione della Conferenza di Servizi decisoria per l'esame dell'istanza di "Realizzazione di nuovo ampliamento dello stabilimento EMERSON VANESSA di Lugagnano Val D'Arda"

NIP 21/2026
Parere igienico-sanitario.


Richiedente: Emerson Automation Solutions Final Control Italia SRL
Ubicazione: Via Piacenza – Lugagnano Val D'Arda

La Commissione per i Nuovi Insedimenti Produttivi (NIP), riunitasi in data 10/03/2026 ha effettuato l'esame del progetto e della documentazione tecnica allegata, per la valutazione dei requisiti igienico sanitari e di sicurezza di competenza, in conformità a quanto indicato dal punto 4 della delibera di giunta regionale n.193/2014; preso atto che trattasi di realizzazione di nuovo ampliamento dello stabilimento, si comunica che **la pratica risulta conforme con le seguenti prescrizioni:**

- nei luoghi di lavoro che rientrano nel campo di applicazione del D.lgs. 81/08 e s.m.i. occorre rispettare quanto previsto dal Decreto stesso, in particolare si ricorda che ai sensi degli artt. 17 e 28 deve essere effettuata una Valutazione dei Rischi tenendo conto, della scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o delle miscele chimiche impiegate, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro. Detta valutazione deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari. In particolare I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'ALLEGATO IV "REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO" del D.lgs. 81/08 e s.m.i.;
- ai sensi degli artt. 17 e 28 del D.lgs. 81/08 e s.m.i. deve essere effettuata una Valutazione dei Rischi comprensiva della valutazione e gestione del Rischio Incendio e di altre eventuali Emergenze. Ai sensi dell'art 46 comma 2 del D.lgs. 81/08 e s.m.i. nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo, devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori. Relativamente alla sicurezza antincendio, si rimanda ad eventuali valutazioni e prescrizioni del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, alle disposizioni di cui al D.M. 03/08/2015 e s.m.i e l'allegato Codice di Prevenzione Incendi, alle norme tecniche di prevenzione incendi verticali ed ai criteri generali di merito alla progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro definiti dal D.M. 03/09/2021;

Il responsabile del procedimento

Pag. 1/2



- ringhiere e parapetti dovranno garantire almeno l'altezza minima prevista dalla normativa vigente;
- in relazione alla presenza di carroponte si dovrà provvedere a valutare la stabilità strutturale dell'edificio in relazione all'esercizio di tale attrezzatura considerando altresì i carichi con essa movimentabili.
In particolare, data la previsione di più carriponte andrà considerato il carico esercitato dall'esercizio anche contemporaneo di tali attrezzature.
- ai sensi degli artt. 17, 28, 80 e 84 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. deve essere effettuata una valutazione del rischio da scariche atmosferiche, finalizzata a stabilire l'eventuale necessità di idonei sistemi di protezione, con particolare riferimento alla tutela della sicurezza dei lavoratori e di terzi presenti
- relativamente alla prevenzione del rischio biologico da legionella si richiamano le indicazioni per la progettazione, realizzazione e gestione degli impianti - con particolare riferimento all'eventuale presenza di torri evaporative - nonché per l'analisi del rischio e la manutenzione di cui alla D.G.R. Emilia Romagna n° 828 del 12/06/2017;
- i percorsi sia interni che esterni dovranno essere separati tra zone di transito dei mezzi e percorsi pedonali, adeguatamente segnalati e illuminati, e si dovranno evitare pericolose intersezioni tra i due percorsi;
- i servizi igienici e gli spogliatoi privi di aeroilluminazione naturale diretta dall'esterno dovranno essere dotati di sistema di ventilazione artificiale che garantisca un ricambio d'aria non inferiore a 5 vol/h.

Alla Commissione hanno partecipato i seguenti operatori:

Dr.ssa Alessandra Rampini, Dr.ssa Rita Martinucci, Ing. Michele Casella, TDP Martina Cirioni, TDP Viviana Villacci e TDP Cecilia Maserati.

Per la Commissione NIP
Il Coordinatore
Dr.ssa Alessandra Rampini

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005



Diritti di segreteria comunali
€ 260,00

Estremi della marca da bollo
Euro 16,00
Codice identificativo 01240832955378
data 31.01.2026
ora 13:10:25

LUGAGNANO VAL D'ARDA

COMUNE

PIACENZA

PROVINCIA

Permesso di costruire

Prot. Gen. n. 955 del 06.02.2026

Pratica Edilizia N° 01-26/PdC

Prot. n. 2.749

Lugagnano Val d'Arda, 13 aprile 2026

PERMESSO DI COSTRUIRE N. 01/2026

(Art. 17 della L.R. 15/2013)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

SPORTELLO UNICO EDILIZIA

Vista la domanda per il rilascio del permesso di costruire presentata in data 06.02.2026 Prot. Gen. n. 955, Pratica Edilizia n° 01/2026 – PC, dalla Società EMERSON AUTOMATION SOLUTIONS FINAL CONTROL ITALIA S.R.L., partita Iva 01018590339, con sede in Lugagnano Val d'Arda via Piacenza, con gli allegati elaborati di progetto redatti dal geom. Fabio COSTA, iscritto all'Albo del Collegio dei Geometri della Provincia di Piacenza al n° 1.732, con studio in Castell'Arquato Via Perinetti n. 4, relativa a REALIZZAZIONE DI AMPLIAMENTO DELLO STABILIMENTO EMERSON VANESSA in Lugagnano Val d'Arda, via Piacenza, su area distinta al Catasto Terreni al Foglio 19 mappale 232, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 15/2013 e ss.mm.ii.;

Dato atto che il terreno oggetto di permesso di costruire non è soggetto ad alcun vincolo o tutela;

Attestato il titolo del richiedente da cui risulta la legittimità alla presentazione della richiesta del permesso di costruire ai sensi dell'art. 18, comma 1, della L.R. 15/2013;

Vista la relazione tecnica del progettista abilitato che, ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale, assevera la conformità del progetto presentato agli strumenti urbanistici adottati ed approvati, al Regolamento Edilizio, al Codice Civile e alla disciplina dell'attività edilizia di cui all'art. 9 comma 3 della L.R. 15/2013;

Visti gli elaborati progettuali e i documenti allegati alla domanda del permesso di costruire;

Considerato che in data 08.01.2026 prot. 115 è pervenuto il parere di conformità del progetto in materia di Prevenzione Incendi rilasciato dal competente Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Piacenza, contenente le seguenti precisazioni:

- *Siano attuati, per quanto applicabili, i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro previsti dal DM 18/10/2025;*
- *Gli impianti elettrici, di messa a terra, e di protezione contro le scariche atmosferiche siano realizzati ed installati a regola d'arte, in conformità a quanto previsto dalla legge 186/68;*
- *Nei luoghi di lavoro sia installata idonea segnaletica di sicurezza, conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.;*

Verificato che in data 10.01.2026 prot. 2.711 è pervenuto il parere di conformità igienico-sanitario rilasciato dalla competente Commissione Nuovi Insediamenti Produttivi del Dipartimento di Sanità Pubblica di Piacenza, contenente le seguenti condizioni:

- nei luoghi di lavoro che rientrano nel campo di applicazione del D.lgs. 81/08 e s.m.i. occorre rispettare quanto previsto dal Decreto stesso, in particolare si ricorda che ai sensi degli artt. 17 e 28 deve essere effettuata una Valutazione dei Rischi tenendo conto, della scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o delle miscele chimiche impiegate, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro. Detta valutazione deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari. In particolare I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'ALLEGATO IV "REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO" del D.lgs. 81/08 e s.m.i.;
- ai sensi degli artt. 17 e 28 del D.lgs. 81/08 e s.m.i. deve essere effettuata una Valutazione dei Rischi comprensiva della valutazione e gestione del Rischio Incendio e di altre eventuali Emergenze. Ai sensi dell'art 46 comma 2 del D.lgs. 81/08 e s.m.i. nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo, devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori. Relativamente alla sicurezza antincendio, si rimanda ad eventuali valutazioni e prescrizioni del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, alle disposizioni di cui al D.M. 03/08/2015 e s.m.i e l'allegato Codice di Prevenzione Incendi, alle norme tecniche di prevenzione incendi verticali ed ai criteri generali di merito alla progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro definiti dal D.M. 03/09/2021;
- ringhiere e parapetti dovranno garantire almeno l'altezza minima prevista dalla normativa vigente;
- in relazione alla presenza di carroponete si dovrà provvedere a valutare la stabilità strutturale dell'edificio in relazione all'esercizio di tale attrezzatura considerando altresì i carichi con essa movimentabili. In particolare, data la previsione di più carriponte andrà considerato il carico esercitato dall'esercizio anche contemporaneo di tali attrezzature;
- ai sensi degli artt. 17, 28, 80 e 84 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. deve essere effettuata una valutazione del rischio da scariche atmosferiche, finalizzata a stabilire l'eventuale necessità di idonei sistemi di protezione, con particolare riferimento alla tutela della sicurezza dei lavoratori e di terzi presenti
- relativamente alla prevenzione del rischio biologico da legionella si richiamano le indicazioni per la progettazione, realizzazione e gestione degli impianti - con particolare riferimento all'eventuale presenza di torri evaporative - nonché per l'analisi del rischio e la manutenzione di cui alla D.G.R. Emilia Romagna n° 828 del 12/06/2017;
- i percorsi sia interni che esterni dovranno essere separati tra zone di transito dei mezzi e percorsi pedonali, adeguatamente segnalati e illuminati, e si dovranno evitare pericolose intersezioni tra i due percorsi; • i servizi igienici e gli spogliatoi privi di aeroilluminazione naturale diretta dall'esterno dovranno essere dotati di sistema di ventilazione artificiale che garantisca un ricambio d'aria non inferiore a 5 vol/h.

Visto il parere favorevole del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 18, comma 4, della L.R. 15/2013;

Viste le vigenti norme tecniche per l'edilizia in materia di strutture in conglomerato cementizio armato normale, precompresso e a struttura metallica di cui al D.P.R. 380/2001 e s.mm.ii. ed in materia di edilizia antisismica di cui alla L.R. 19/2008 e ss.mm.ii.;

Viste le vigenti norme in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico (D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.)

Viste le vigenti norme in materia di sicurezza degli impianti e di contenimento dei consumi di energia negli edifici (tra cui la legge 5 marzo 1990, n. 46 e il D. Lgs. 192/2005).

Viste le vigenti norme poste a tutela dei beni culturali, architettonici e paesaggistico-ambientali e, in particolare, il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e le relative norme di attuazione a livello locale.

Viste le vigenti norme in materia di circolazione stradale, polizia locale, sicurezza sul lavoro e nei cantieri temporanei e mobili, igiene urbana e le disposizioni aventi specifica attinenza con gli interventi in oggetto.

Visti gli strumenti urbanistici comunali vigenti e adottati.

Visto il regolamento edilizio comunale vigente.

Considerato che la destinazione d'uso dell'opera oggetto di intervento è **produttiva** la quale risulta compatibile con le previsioni degli strumenti urbanistici comunali di cui all'art. 42 e seguenti delle N.T.A. vigenti;

Posto che l'ammontare complessivo del contributo di costruzione per il rilascio del permesso di costruire è stato così determinato dal competente ufficio comunale, ai sensi della delibera Consiglio Comunale n° 51 del 22.10.2019:

▪ urbanizzazione primaria per un importo di.....	€.	8.969,95
▪ urbanizzazione secondaria per un importo di.....	€.	2.616,84
▪ contributo D.....	€.	4.165,14
▪ contributo S	€.	3.118,40
per un totale di.....	€.	<u>18.870,33</u>

Accertato che ai fini del rilascio del permesso di costruire, l'interessato ha provveduto al pagamento del seguente importo, secondo le modalità di seguito indicate:

pagamento della somma corrispondente al contributo di costruzione tramite versamento PagoPA IUV 06711100043672902 in data 07/04/2026 presso la tesoreria comunale per un importo di €. 18.870,33;

pagamento della somma corrispondente ai diritti di segreteria tramite versamento PagoPA IUV 711100043560890 del 05/02/2026 presso la tesoreria comunale per un importo di €. 260,00;

Ritenuto, per quanto sopra, di poter procedere al rilascio del presente permesso di costruire;

Vista la L.R. 30.07.2013, n. 15 recante "Semplificazione della disciplina edilizia";

Visto il D.P.R. 06.06.2001 n. 380 come modificato recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. f), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Visto il decreto del Sindaco di nomina responsabile dell'Area tecnica in data 11 giugno 2024 prot. n. 4.080;

RILASCIA

Alla Società EMERSON AUTOMATION SOLUTIONS FINAL CONTROL ITALIA S.R.L., partita Iva 01018590339, con sede in Lugagnano Val d'Arda Via Piacenza, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 15/2013

IL PERMESSO DI COSTRUIRE

per la REALIZZAZIONE DI AMPLIAMENTO DELLO STABILIMENTO EMERSON VANESSA, come indicato in premessa negli elaborati pervenuti in data 06.02.2026 prot. 955, sotto l'osservanza delle vigenti norme legislative e regolamentari in materia di edilizia e di urbanistica, di tutela dei beni culturali ed ambientali, di igiene, di polizia locale, di circolazione stradale, di sicurezza del lavoro e nei cantieri temporanei e mobili ed in conformità al progetto presentato, alle prescrizioni generali definite dal vigente Regolamento Edilizio, e fatti salvi in ogni caso i diritti dei terzi, nonchè delle seguenti condizioni contenute nel parere pervenuto in data 10.04.2026 prot. 2.711 della competente Commissione Nuovi Insediamenti Produttivi del Dipartimento di Sanità Pubblica di Piacenza:

- *nei luoghi di lavoro che rientrano nel campo di applicazione del D.lgs. 81/08 e s.m.i. occorre rispettare quanto previsto dal Decreto stesso, in particolare si ricorda che ai sensi degli artt. 17 e 28 deve essere effettuata una Valutazione dei Rischi tenendo conto, della scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o delle miscele chimiche impiegate, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro. Detta valutazione deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari. In particolare I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'ALLEGATO IV "REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO" del D.lgs. 81/08 e s.m.i.;*
- *ai sensi degli artt. 17 e 28 del D.lgs. 81/08 e s.m.i. deve essere effettuata una Valutazione dei Rischi comprensiva della valutazione e gestione del Rischio Incendio e di altre eventuali Emergenze. Ai sensi dell'art 46 comma 2 del D.lgs. 81/08 e s.m.i. nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo, devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori. Relativamente alla sicurezza antincendio, si rimanda ad eventuali valutazioni e prescrizioni del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, alle*

disposizioni di cui al D.M. 03/08/2015 e s.m.i e l'allegato Codice di Prevenzione Incendi, alle norme tecniche di prevenzione incendi verticali ed ai criteri generali di merito alla progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro definiti dal D.M. 03/09/2021;

- *ringhiere e parapetti dovranno garantire almeno l'altezza minima prevista dalla normativa vigente;*
- *in relazione alla presenza di carroponte si dovrà provvedere a valutare la stabilità strutturale dell'edificio in relazione all'esercizio di tale attrezzatura considerando altresì i carichi con essa movimentabili. In particolare, data la previsione di più carriponte andrà considerato il carico esercitato dall'esercizio anche contemporaneo di tali attrezzature;*
- *ai sensi degli artt. 17, 28, 80 e 84 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. deve essere effettuata una valutazione del rischio da scariche atmosferiche, finalizzata a stabilire l'eventuale necessità di idonei sistemi di protezione, con particolare riferimento alla tutela della sicurezza dei lavoratori e di terzi presenti*
- *relativamente alla prevenzione del rischio biologico da legionella si richiamano le indicazioni per la progettazione, realizzazione e gestione degli impianti - con particolare riferimento all'eventuale presenza di torri evaporative - nonché per l'analisi del rischio e la manutenzione di cui alla D.G.R. Emilia Romagna n° 828 del 12/06/2017;*
- *i percorsi sia interni che esterni dovranno essere separati tra zone di transito dei mezzi e percorsi pedonali, adeguatamente segnalati e illuminati, e si dovranno evitare pericolose intersezioni tra i due percorsi; • i servizi igienici e gli spogliatoi privi di aeroilluminazione naturale diretta dall'esterno dovranno essere dotati di sistema di ventilazione artificiale che garantisca un ricambio d'aria non inferiore a 5 vol/h.*

Si richiamano inoltre le precisazioni contenute nel parere di conformità in materia di Prevenzione Incendi rilasciato dal competente Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Piacenza, pervenuto in data 08.01.2026 prot. 115:

- *Siano attuati, per quanto applicabili, i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro previsti dal DM 18/10/2025;*
- *Gli impianti elettrici, di messa a terra, e di protezione contro le scariche atmosferiche siano realizzati ed installati a regola d'arte, in conformità a quanto previsto dalla legge 186/68;*
- *Nei luoghi di lavoro sia installata idonea segnaletica di sicurezza, conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.;*

Il presente permesso è irrevocabile; si intenderà decaduto con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine sopra fissato.

Del rilascio del presente Permesso di Costruire verrà data notizia all'Albo Pretorio. Chiunque potrà prendere visione presso lo Sportello Unico per l'Edilizia dell'atto unitamente agli elaborati allegati alla richiesta e richiedere al Sindaco, ai sensi dell'art. 27 comma 1 della Legge Regionale 15/2013, entro dodici mesi dal rilascio, il riesame per contrasto con le disposizioni di legge o con gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai fini dell'annullamento o della modifica del permesso stesso.

_____ firma digitale _____
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Marisa Pallastrelli

*Il presente documento, sottoscritto mediante firma digitale, costituisce ad ogni effetto di legge provvedimento originale, con efficacia prevista dall'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.
Esso è inviato ai destinatari per via telematica.*